



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

Deliberazione n.: 12 del 10-03-2009

Prot. n.: _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE IN ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

L'anno **duemilanove** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **21:13**, nella sala consiliare presso la sede municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Assume la presidenza il Sig. **BARATTO ROBERTO**

CONTE FABIO	Presente	STECCHINI CARLO	Assente
MONTECCHIO TIZIANO	Presente	LUNGI FRANCESCO	Presente
BARATTO ROBERTO	Presente	RANGON GIUSEPPE	Presente
PERIN LUCIO	Presente	BOZZA SANTINO	Presente
DALLA VIA LORIS	Presente	RONCOLATO DANIELE	Presente
MARCATI LUCIO	Presente	QUINTARIO TIZIANA	Presente
LANCEROTTO RENZO	Presente	MONTELATICI CARLA	Presente
DONATO ANGELO	Assente	BISCARO RINO	Presente
RIELLO GIORGIO	Presente	MIAZZI FRANCESCO	Presente
CORSO FRANCESCO	Presente	TASINATO ANDREA AUGUSTO	Assente
DE ANGELI FRANCO	Presente		

Assiste alla seduta la dott.ssa Cavallin Ornella SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Risultano designati scrutatori in apertura di seduta i sigg.

RANGON GIUSEPPE
RIELLO GIORGIO
DE ANGELI FRANCO

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

E' all'esame la seguente:

PROPOSTA DI DELIBEREAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

-Il territorio del Comune di Monselice è compreso nel bacino scolante in Laguna di Venezia, area individuata con il “ Piano Direttore 2000” per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n° 23 del 7 maggio 2003.

Il Piano Direttore 2000 punta, con gli interventi e le azioni previste, a ridurre il carico di azoto sotto all'obiettivo fissato per legge delle 3000 tonnellate entro il 2013. Tale obiettivo può essere raggiunto diminuendo le quantità di sostanze nutrienti (azoto e fosforo) scaricate nel bacino scolante.

il territorio del Comune di Monselice è stato individuato “ zona vulnerabile all'inquinamento da nitrati di origine agricola parzialmente, non comprendendo una porzione di territorio comunale racchiusa tra il Canale Bisatto ed il Canale Bagnarolo, tuttavia, solamente ai fini dell'applicazione del REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE – ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA, si considera vulnerabile tutto il territorio comunale.

Richiamato l'art. 92 del D.lgs. 152/2006 che prevede disposizioni particolari per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, che richiedono specifiche misure di prevenzione e di tutela delle acque, e debbano essere attuati appositi programmi di prevenzione e tutela delle acque, ed inoltre devono essere attuati appositi programmi di azione definiti dalle Regioni e deve essere applicato il “ Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole 19 aprile 1999.

Per la Regione Veneto, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata stabilita con le Deliberazioni di Giunta Regionale 7 agosto 2006 n° 2495 e 7 agosto 2007 n° 2439. Con le sopra citate Deliberazioni sono state individuate le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto, definendo nel contempo le scadenze temporali per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio.

Con le Delibere di Giunta Regionale n° 2495 del 7 agosto 2006 e n° 2439 del 7 agosto 2007, la Regione Veneto ha disciplinato le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di talune aziende agroalimentari, approvando altresì il “ regolamento comunale tipo” per lo spandimento dei suddetti materiali sui terreni agricoli.

Viste le note della Direzione Regionale Agroalimentare e Servizi per l'Agricoltura prot. 377732 del 23/12/2007 e la successiva prot. 26146 del 16/09/2008 che invitano il Comune di Monselice ad adottare il REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE – ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA, rientrando il Comune nell'elenco dei comuni vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Visto il parere motivato di conformità della Direzione Regionale Agroalimentare e Servizi per l'Agricoltura , sulla proposta di regolamento comunale, anticipato per posta elettronica e registrato con prot.0004844 del 10/02/2009 , relativamente alla coerenza con le norme comunitarie, nazionali,

nonché le linee guida regionali, come indicato dall'art. 51 L.R. 9/2008

Visto il testo del REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE – ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e quello di conformità del Segretario Generale dell'Ente, in appresso riportati;

DELIBERA

- 1) di approvare il “REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE – ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.”
- 2) Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Monselice;
- 3) Di demandare agli uffici competenti la trasmissione del provvedimento di approvazione e del REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE – ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA alla Direzione Regionale Agro alimentare e Servizi per l'Agricoltura del Veneto.
- 4) Di Trasmettere copia del regolamento alle associazioni di categoria, alla provincia di Padova, all'ARPAV, all'ULSS 17 Servizio Veterinario e Servizio di Igiene e prevenzione, al Servizio Forestale dello Stato.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

TERRITORIO VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE TERRITORIO VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

ART. 1. – PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all' interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
3. Per CBPA nel presente provvedimento è inteso il Codice di Buona Pratica Agricola approvato con D.M. 19/04/1999 .
4. Ai fini del presente regolamento , si intende tutto il territorio del comune d Monselice individuato come zona vulnerabile ai nitrati di origine Agricola.

ART. 2. – FINALITÀ

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola s'intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE.

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia del territorio comunale allegata.

ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - a. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - b. la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - c. l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - d. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) la preclusione allo spandimento del **letame**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di **liquami**, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) **170 Kg di azoto** per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e **comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.**

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.L.gvo. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

5. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
 - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale¹ ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m. dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m. dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:
- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
7. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR

¹ Delimitazione del Centro Abitato approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 571 del 16/10/1997

7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m. dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m. dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m. dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 metri dalla fascia di rispetto autostradale
- f) 20 m. dai corpi idrici;
- g) 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- h) 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri; $H_m \leq 2,00$ metri
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", si applica il comma 3 del presente articolo.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11 – DIFFUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, agli enti, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale, a pubblicarlo nel sito internet del comune di Monselice.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

* * * * *

PARERI

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi dell'art.28 comma 2 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Monselice, 11-02-2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Libero Maria Cristina

Parere di conformità norm.vig.: Favorevole

Monselice, 27-02-2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cavallin Ornella

* * * * *

L'assessore Mamprin relaziona in merito alla sopra riportata proposta di deliberazione.

Il consigliere Miazzi osserva che si tratta di un regolamento tipo che peraltro viene discusso con un certo ritardo. Osserva che non si è tenuto conto di nessuna particolarità comunale e che non funziona neanche uno dei bacini di fitodepurazione. Ci sono richiami a situazioni territoriali che non riguardano Monselice.

L'assessore Mamprin ribatte che Monselice si trova nel bacino scolante di Venezia e per questo si è recepito integralmente il regolamento che disciplina l'area interessata al bacino di Venezia e che disciplina le suddette questioni.

Visto che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli	13	Sindaco, Montecchio, Lunghi, Baratto, Rangon, Bozza, Dalla Via, Marcati, Quintario, Roncolato, Lancerotto, De Angeli, Perin.
Contrari	0	==
Astenuti	5	Montelatici, Biscaro, Riello, Miazzi, Corso

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PERTANTO, E' APPROVATA.

Il presidente proclama l'esito della votazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BARATTO ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Cavallin Ornella

Reg. N.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-03-2009 fino al 15-04-2009

Monselice, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione)

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Monselice, li _____

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Monselice, li _____